



COMUNE DI MONTASOLA

PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Codice Fiscale : 00111190575

Mail: affarigenerali@comune.montasola.ri.it - Tel 0746/675177

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 38 Del 30.11.2022	OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODOCA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX. ART.20 D.LGS 19.08.2016 NR. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS 16.06.2017, NR.100: APPROVAZIONE
---------------------------------------	---

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 21:45 si è riunito in videoconferenza, ai sensi del regolamento per il funzionamento in modalità da remoto o mistadelle sedute della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale (deliberazione di C.C. n. 18/2022), il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta STRAORDINARIA ed in prima convocazione:

Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI
LETI VINCENZO	X	
CANALI MIRKO	X	
CAVANNA CESARE	X	
COLLETTI ANGELO		X
FIorentini SOFIA		X
GIANI CONTINI VERONICA	X	
MOSA EMILIANO		X
ONELLI MAURIZIO	X	
PLACIDI ANDREA	X	
QUINTILI FABIO	X	
STRACCHI MARIA TERESA	X	

TOT. PRESENTI N. 8 ASSENTI N. 3

Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa Di Trolio Filma.

Il Sig. Onelli Maurizio, in qualità di VicePresidente del Consiglio Comunale, in assenza del Presidente Sig. Colletti Angelo, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.



COMUNE DI MONTASOLA

PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Codice Fiscale : 00111190575

Mail: affarigenerali@comune.montasola.ri.it - Tel 0746/675177

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
EX. ART.20 D.LGS 19.08.2016 NR. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS 16.06.2017,
NR.100: APPROVAZIONE**

Ufficio Proponente: Ufficio Ragioneria

TESTO DELLA PROPOSTA

VISTO l'art.42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art.4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Montasola con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 27.09.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art.26, comma12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un

servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4,T.U.S.P;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs. n.175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: ” *il processo di razionalizzazione – **nella sua formulazione straordinaria e periodica** – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co.1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.»*

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: “...*Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall’altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l’orientamento normativo che affida preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità dell’ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l’obbligo di effettuare l’atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall’art.20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l’obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l’avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l’assenza di partecipazioni. D’altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.*”

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

VISTO l’esito della ricognizione effettuata;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15;

EVIDENZIATO che in questo Ente non esistono società partecipate sulle quali operare un processo di razionalizzazione e/o dismissione sulla base dell’applicazione dei sopra citati criteri;

DATO ATTO, infatti, che l’unica partecipazione detenuta dall’Ente consiste in una percentuale irrisoria di sottoscrizione del capitale pari allo 0,71% della società Servizi Ambientali Provincia di Rieti S.r.l. – S.A.PRO.DI.R. “società mista, pubblico-privata, a capitale pubblico maggioritario”, costituita con atto del 23 Marzo 2011 (numero REA RI- 66380);

DATO ATTO che detta società veniva costituita in data 18 Gennaio 2011 dall’Ente Provincia di Rieti, attraverso delibera del Consiglio Provinciale n. 2 e che, alla data del 30 Marzo 2015, l’Ente Provincia di Rieti adottava la delibera consiliare n. 9 con la quale approvava il piano di razionalizzazione delle società partecipate, dava atto di detenere il 70% delle partecipazioni nella Società S.A.PRO.DI.R. S.r.l., e si poneva come obiettivo quello di concludere l’iter amministrativo per la selezione pubblica “a doppio oggetto” volta ad individuare il partner privato al 49% della componente societaria, cui affidare la gestione integrata del ciclo dei rifiuti dei Comuni soci;

DATO ATTO che ai fini della gestione del servizio la tipologia del soggetto è stata individuata come società di capitali mista pubblico-privata a capitale pubblico locale comunque maggioritario e che a seguito di espletamento di procedura di gara da parte della Amministrazione Provinciale (bando pubblicato in data 25.10.2013) per l'individuazione del socio privato, è seguita determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva di cui all'atto n. 500 del 24.11.2014, alla ATI RIECO – CICLAT Ravenna – SAGE e l'ATI GEA;

DATO ATTO che questo Ente ha affidato il servizio di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti alla Società Servizi Ambientali Provincia di Rieti S.r.l. – S.A.PRO.DI.R.;

CONSIDERATO pertanto come nessuno dei criteri generali sanciti ai fini della razionalizzazione sia astrattamente applicabile alla fattispecie descritta;

DATO ATTO che, a fronte di tale circostanza, questo Ente, come tutti gli altri Comuni detentori della medesima quota partecipativa, non ha potuto attivare alcun processo di razionalizzazione e/o dismissione nei confronti dell'unica partecipazione detenuta;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri tecnico e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art.153, del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISTITO il parere del revisore dei conti Dott. Reale Paolo, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 04.04.2020, con verbale n. 47 del 28.11.2022 (prot. n. 5284 del 30.11.2022);

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto e approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021;
3. di dare atto che il Comune di Montasola, per i motivi in premessa citati e che qui si intendono riportati e trascritti per quanto di competenza, non ha potuto attivare alcun Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie dal momento che allo stato risulta titolare esclusivamente di una percentuale irrisoria di sottoscrizione del capitale, pari allo 0,71%, della Società Servizi Ambientali Provincia di Rieti S.r.l. – S.A.PRO.DI.R.;
4. di dare atto che nessuno dei criteri generali sanciti ai fini della razionalizzazione è astrattamente applicabile alla fattispecie descritta;
5. di provvedere alla trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune e nella sezione "Amministrazione Trasparente";
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista dunque la descritta proposta deliberativa;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi ed accertati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. Di approvare totalmente la proposta deliberativa sopradetta;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata *non prevede* alcun Piano di razionalizzazione.
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art.20 comma 3 del T.U.S.P.;
5. Di rendere la suesesa deliberazione immediatamente eseguibile per unanime consenso di tutti i componenti la seduta espresso con distinta e separata votazione ai sensi dell'art.135, comma 5 del D. Lgs. 267/2000



COMUNE DI MONTASOLA
PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Codice Fiscale : 00111190575

Mail: affarigenerali@comune.montasola.ri.it - Tel 0746/675177

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
EX. ART. 20 D. LGS 19.08.2016 NR. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS 16.06.2017,
NR. 100: APPROVAZIONE**

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Ragioneria

Pareri ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.267/2000;
Sulla proposta di deliberazione I sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto.

Il Responsabile Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il parere:
Del Servizio FAVOREVOLE
Interessato Data 19.11.2022

Il responsabile: F.to Dott.ssa Maria Antonietta Riccioni

Il Responsabile Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime il parere:
Di Ragioneria FAVOREVOLE
Data 19.11.2022

Il responsabile: F.to Dott.ssa Maria Antonietta Riccioni

Copia conforme all'originale

Dott.ssa Filma Di Trolio

Il presente verbale viene così sottoscritto

Letto confermato e sottoscritto

IL VICEPRESIDENTE
F.to ONELLI Maurizio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DI TROLIO Filma

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 viene pubblicata all'albo pretorio on-line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Montasola, 31.12.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Di Trolio Filma

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134, D.Lgs. 18.8.2000 n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

- essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Montasola, 31.12.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Di Trolio Filma

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Montasola, 31.12.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Di Trolio Filma
